ACCORDO QUADRO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE

LOTTO "A" - LOTTO "B"

APPALTO DAL 01/07/2015 AL 30/06/2017

SCHEMA DI CONTRATTO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06/03/2015

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per l’esecuzione dei

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE

LOTTO “__”

CIG: _____ CUP: _____

****

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

addì __/__/____

in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi n. 18, presso la sede legale della Società SICAM SRL, sono convenuti i signori:

a) _____, nato a _____ (__) il __/__/____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della Società **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO – S.I.C.A.M. S.R.L**. (in sigla SICAM SRL), Società Unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SISAM SPA, con sede legale a Castel Goffredo in Largo Anselmo Tommasi n. 18, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Mantova, codice fiscale e partita IVA n. 02197250208, Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Mantova n. 232487, nella sua

qualità di _____, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente «stazione appaltante»;

b) _____, nato a _____ (__) il __/__/____, residente a _____ (__), Via _____ n. __, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa _____ con sede legale a _____ (__) in Via _____ n. ___, numero di iscrizione nel Registro Imprese di _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di _____ n. _____, nella sua qualità di _____,

oppure

mandataria dell'A.T.I. _____, giusta scrittura privata autenticata a rogito del Notaio Dott. _____ di _____ Rep. n. _____ in data __/__/____,

di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente «appaltatore».

PREMESSO CHE

- SICAM SRL è impresa pubblica, così come definita nell'art. 3 del D.Lgs. 163/2006, ed è affidataria della ge-

stione del Servizio Idrico Integrato dell'Area 1 nell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova;

- SICAM SRL opera, per le attività esercitate nei settori speciali, con specifico riferimento alla parte III del D.Lgs. 163/2006 e quindi ai sensi degli artt. 207 lettera a) e 209 del medesimo D.Lgs. 163/2006;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SICAM SRL in data _____, è stato disposto l'esperimento di una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura, con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di acquedotto, fornitura e posa di condotte di fognatura, costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché rinterri e ripristini della sede stradale, compresa al reperibilità ed il servizio di pronto intervento;

- con la medesima citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____ è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari, il Fascicolo della Sicurezza, il computo metrico estimativo nonché tutta documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara e annessa modulistica);

- l'importo complessivo dell'appalto, per una durata di 24 mesi, è pari ad € 980.000,00 (comprensivi di € 35.924,80

per oneri della sicurezza) da suddividersi in due lotti (Lotto “A” e Lotto “B”) di importo annuo per ogni lotto pari ad € 245.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) e quindi con due contratti singolarmente pari, per ogni lotto, ad € 490.000,00 per l’intero periodo contrattuale di 24 mesi;

- il Lotto “A” prevede l’effettuazione degli interventi nei seguenti Comuni serviti da SICAM SRL: Cavriana, Goito, Monzambano, Solferino, Volta Mantovana;

- il Lotto “B” prevede l’effettuazione degli interventi nei seguenti Comuni serviti da SICAM SRL: Acquanegra, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Piubega, Redondesco, Rodigo;

- la stazione appaltante, pur potendo operare per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata ai sensi del proprio vigente “Regolamento per i lavori, servizi e forniture nei settori speciali”, ha optato di assegnare il presente accordo quadro mediante procedura aperta in considerazione della specificità delle prestazioni previste nonché della particolarità dei requisiti richiesti per i concorrenti;

- a seguito di procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione in data __/__/____, il Lotto "__" è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa comprendente, a livello economico, un primo ribasso percentuale (Ribasso 1) del _____% sull'importo ribassabile dei lavori da applicarsi all'Elenco Prezzi Unitari (esclusi gli oneri per la sicurezza), un secondo ribasso percentuale (Ribasso 2) del _____% da applicarsi al canone mensile di reperibilità ed infine un terzo ribasso percentuale (Ribasso 3) del _____% da applicarsi alla maggiorazione dei prezzi unitari contrattuali per gli interventi richiesti in reperibilità e pronto intervento serale-notturno-festivo;

- nell'offerta tecnica, agli atti della stazione appaltante e che si intende integralmente richiamata nel presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, l'appaltatore ha indicato una serie di modalità di esecuzione dei lavori ed ha proposto una serie di migliorie: detti elementi hanno pieno valore negoziale e contrattuale e sono meglio descritti nell'articolato del presente contratto;

- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti nei confronti dell'appaltatore, verifica dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara d'appalto dichiarati in sede di gara;

- l’appaltatore ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, che si configura come contratto normativo ed applicativo dell’accordo quadro;

- la sottoscrizione del presente contratto normativo ed applicativo dell’accordo quadro non comporta per SICAM SRL l’obbligo di dar corso alla totalità delle prestazioni/lavori oggetto dello stesso, mentre l’appaltatore è obbligato all’esecuzione dei lavori secondo le necessità della stazione appaltante e comunque nei limiti di importo stabiliti dal presente atto negoziale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il seguente contratto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto/accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura, con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di acquedotto, fornitura e posa di condotte di fognatura, costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché rinterri e ripri-

stini della sede stradale, e nello specifico per il Lotto "__" di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale si fa espresso rinvio.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, anche con riferimento all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3. Luogo di esecuzione

1. I lavori relativamente al Lotto "__" devono essere eseguiti nei seguenti Comuni gestiti da SICAM SRL, come anche elencati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto:

_____

_____

2. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore, in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro titolo esemplificativo: aumento dei comuni serviti, riorganizzazione interna dei centri di costo, ecc.) di effettuare, costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell'appalto anche nei comuni inseriti in altro lotto alle stesse condizioni contrattuali, ai medesimi prezzi unitari e senza particolari o speciali maggiorazioni non previste dal contratto.

Art. 4. Ammontare del contratto e ribassi

1. L'importo contrattuale dell'accordo quadro per il presente Lotto "__" corrisponde all'importo posto a base

d’asta ed ammonta complessivamente ad euro 490.000,00 (diconsi euro quattrocentonovantamila/00), per l’intero periodo contrattuale di 24 mesi, di cui:

a) euro _____,__ (diconsi euro _____/__) per lavori;

b) euro _____,___ (diconsi euro _____/__) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Gli importi dei costi di sicurezza aziendali e del costo del personale dell’appaltatore sono coessenziali al corrispettivo contrattuale, ed in particolare ai prezzi unitari, e l’appaltatore dichiara che detti costi non sono stati oggetto di ribasso in fase di gara.

2. L’importo annuale dell’accordo quadro è stabilito in € 245.000,00 di cui € _____,00 per oneri della sicurezza.

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. di legge ed è fatta salva la liquidazione finale.

4. Il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, fino alla concorrenza dell’importo complessivo a base d’asta, con applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi Unitari al netto dei ribassi offerti in sede di gara, e precisamente:

- Ribasso 1: Ribasso percentuale generale da applicarsi su tutti i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Unitari e degli eventuali nuovi prezzi: pari al ___%;

- Ribasso 2: Ribasso percentuale da applicarsi al canone

mensile per il servizio di reperibilità e di pronto intervento: pari al ___%;

- Ribasso 3: Ribasso percentuale da applicarsi alla maggiorazione prevista per i prezzi unitari netti contrattuali (quindi già ribassati applicando il Ribasso 1) per le lavorazioni effettuate in pronto intervento serale/notturno/festivo (non diurno): pari al ___%.

Nessun ribasso o maggiorazione si estende agli oneri per la sicurezza che, pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente fissi ed invariabili.

Nessun ribasso si applica ai costi unitari della manodopera indicati a base di gara (voci MAN.OP.01.01 - MAN.OP.01.02 - MAN.OP.01.03 - MAN.OP.01.04 dell'Elenco Prezzi Unitari), mentre si applicherà la maggiorazione, come risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario, per quelle prestazioni di sola manodopera effettuate in pronto intervento serale-notturno-festivo. In ogni caso la contabilizzazione in economia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della manodopera.

5. SICAM SRL si riserva di richiedere l'eventuale incremento di un quinto ai sensi dell'art. 161, comma 12 del DPR 207/2010 che l'appaltatore dovrà eseguire alle stesse con-

dizioni contrattuali.

6. E’ vietata all’appaltatore la cessione dei crediti senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante.

Art. 5. Decorrenza e durata dell’accordo quadro

1. L’accordo quadro decorre dal _____ e scade all’esaurimento dell’importo contrattuale di € 490.000,00, come da art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e fatto salvo il termine temporale massimo di cui all’art. 59, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, senza che l’appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto e dall’accordo.

2. La durata temporale di 24 (ventiquattro) mesi si intende indicata in via presuntiva e pertanto la stessa potrebbe essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto.

3. L’accordo quadro non è rinnovabile, né da punto di vista normativo né applicativo; l’appaltatore deve tuttavia assicurare le prestazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza natuale dello stesso e nel limite massimo di 3 (tre) mesi, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, nell’eventualità che la stazione appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto.

Art. 6. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando e dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari, dal Fascicolo della Sicurezza, documenti tutti che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo, posto a base di gara per ciascun lotto, in quanto esso è puramente indicativo e valido per la comparazione delle offerte e non impegna in alcun modo la stazione appaltante, alla quale esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecuzione o meno dei lavori ed in particolare di fissare la quantità e tipologia delle prestazioni previste, secondo necessità e programmi aziendali.

3. In fase di esecuzione si intendono comprese e completamente compensate nel prezzo di contratto tutte le proposte, modalità esecutive ed organizzative nonché migliorie presentate come offerta tecnica in sede di gara: esse non devono comportare aumento di costi in fase di esecuzione per la stazione appaltante rispetto all'offerta tecnico-economica aggiudicataria.

4. In dettaglio le migliorie proposte sono le seguenti:

_____

_____

_____

_____

Art. 7. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all’indirizzo _____ presso _____.

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione

appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. La consegna generale dei lavori deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente accordo quadro.

2. Per la particolare tipologia del contratto è prevista in corso d’opera la predisposizione di un programma di interventi, con l’invio di schede di lavoro settimanali con le indicazioni dei lavori da eseguirsi, anche sotto la sorveglianza del personale della stazione appaltante. La designazione generale delle opere da eseguirsi è dettagliata all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto: il programma settimanale può subire aggiornamenti (normalmente a metà della settimana di riferimento) in relazione alle mutate esigenze di servizio senza che detto aggiornamento possa far valere la logica dell’intervento urgente. La consegna delle schede di lavoro può avvenire anche a mezzo trasmissione fax e/o e-mail. Si applica comunque la procedura pre-

vista all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, come meglio schematizzata, dettagliata e approfondita nel Fascicolo della Sicurezza, cui si fa espresso rinvio.

3. Tutte le opere devono essere iniziate ed ultimate entro i termini indicati nei singoli verbali di consegna o nelle schede di lavoro: detti termini vengono stabiliti dalla stazione appaltante in base alle esigenze aziendali, alla carta dei servizi e comunque in modo ragionevolmente tale da consentire all’appaltatore l’esecuzione a perfetta regola d’arte.

4. L’appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di SICAM SRL, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione.

5. SICAM SRL si riserva il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

6. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in me-

rito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'appaltatore.

Art. 9. Sospensioni dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del DPR 207/2010.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Art. 10. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese ed i costi previsti specificatamente dal presente accordo quadro, dal Capitolato Speciale d'Appalto (in particolare ma non in via esaustiva all'art. 19), dall'Elenco Prezzi Unitari, dal Fascicolo della Sicurezza nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, le spese per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante e/o colture in atto, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative necessarie al mantenimento del cantiere, per l’esecuzione delle opere oggetto del presente contratto.

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Art. 11. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle mi-

sure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare a misura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

5. L’appaltatore è tenuto alla composizione in bozza del libretto delle misure, delle liste in economia e in generale degli altri elaborati di contabilità in formato elettronico modificabile (formato XLS), il tutto suddiviso e/o suddivisibile in interventi ed in centri di costo secondo le indicazioni della stazione appaltante, prima del previsto controllo da parte della stazione appaltante e della successiva emissione degli stati di avanzamento.

6. L’appaltatore, in sede di gara, ha offerto le seguenti modalità di gestione della contabilità che sono state oggetto di positiva valutazione, attribuzione di punteggio e che quindi assumono valore negoziale:

_____

_____

_____

_____

Art. 12. Invariabilità del corrispettivo e prezzi d'appalto

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile.

2. I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e convenienti nel loro complesso, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari e dal Fascicolo della Sicurezza.

3. L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13. Variazioni alle opere e al corrispettivo

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di in-

trodurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, nei limiti e con l'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 agli artt. 161 e 162.

2. Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati secondo le disposizioni contenute all'art. 163 del D.P.R. 207/2010. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale di gara (Ribasso 1) praticato in sede di offerta.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con quelle del presente Accordo Quadro che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

Art. 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Per l'effettuazione dei pagamenti saranno redatti appositi stati di avanzamento con cadenza mensile, con le modalità indicate all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in

acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, al netto dei ribassi d’asta e della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, ma comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

3. In deroga alla previsione del comma 1, non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo.

4. Il responsabile del procedimento rilascerà entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando un originale all’appaltatore.

5. Il pagamento del corrispettivo riportato nel certificato di pagamento è subordinato:

a) alla presentazione di regolare fattura fiscale, coerente con l’importo indicato nel certificato di pagamento;

b) alla verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore mediante acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

c) alla verifica della regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanziate come da art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto.

6. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni (data fattura fine mese) dalla data di rilascio del certificato di pagamento, mediante bonifico bancario.

7. La redazione del conto finale per tutto l’Accordo Quadro è effettuata entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto (compreso lo svincolo delle ritenute dello 0,50%) è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori, non oltre 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di apposita garanzia tramite fidejussione della durata pari alla garanzia stessa e per un valore pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, ai sensi dell’art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 235 del DPR 207/2010.

9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

10. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato dell'appaltatore sono stati preventivamente depositati agli atti della stazione appaltante e devono essere costantemente aggiornati.

11. E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

12. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

13. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del DURC comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 143 del DPR 207/2010. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge 136/2010, da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

14. Nel caso di pagamenti di importo superiore a dieci-

mila euro, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore dell'appaltatore, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso il competente agente della riscossione. Nel caso quest'ultimo comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro, la stazione appaltante non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante procede al pagamento delle somme spettanti all'appaltatore.

Art. 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione, garanzie

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori con le modalità indicate all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accetta-

zione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo periodo, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all’art. 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).

7. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

8. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9. L'appaltatore, in sede di gara, ha offerto i seguenti elementi migliorativi in materia di garanzia che sono stati oggetto di positiva valutazione, attribuzione di punteggio e che quindi assumono valore negoziale:

_____

_____

_____

_____

Art. 16. Penali

1. In caso di inadempimento la stazione appaltante applicherà le penalità previste all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, con tutte le modalità e gli importi ivi indicati.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza e/o di esecuzione d'ufficio, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio.

5. L'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti dell'appaltatore medesimo.

Art. 17. Risoluzione del contratto e recesso

1. La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere unilateralmente il contratto nei casi e con le modalità espressamente previste all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La risoluzione, nei casi previsti al comma precedente, avviene mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 (venti) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti o particolari formalità legali.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, anche con riferimento al risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione dei lavori e più in generale all'avvenuta risoluzione del contratto.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante ha il diritto di re-

cedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 18. Controversie

1. Qualora insorgessero delle contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore, si procederà alla loro soluzione con l'applicazione delle norme di cui agli artt. 240 e 240bis del D.Lgs. 163/2006.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 4.

4. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria competente presso il Foro di Mantova ed è in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.

Art. 19. Fallimento ed insolvenza dell'appaltatore

1. Qualora l’appaltatore sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o comunque divenga in altro modo insolvente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante avrà facoltà di:

recedere immediatamente dal contratto comunicandolo all’appaltatore, al curatore fallimentare o a quel soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto oppure dare a tale curatore fallimentare od a tale soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto l’opzione di eseguire il contratto a condizione che quest’ultimo rilasci una garanzia per la sua corretta e fedele esecuzione per un ammontare ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante.

2. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il diritto di recesso di cui al precedente comma 1, verrà riconosciuto all’appaltatore (o al suo avente causa sotto qualsiasi forma) il solo corrispettivo derivante dai lavori effettivamente e regolarmente eseguiti oltre al costo dei materiali già presenti in cantiere (purché conformi alle prescrizioni di capitolato nonché accettati dalla direzione lavori), il tutto secondo la speciale contabilizzazione che sarà effettuata dal direttore dei lavori sulla base delle quantità e della corretta esecuzione dei lavori e delle forniture a piè d’opera, senza particolari o aggiuntivi costi o indennizzi per il recesso.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione anche parziale della cauzione definitiva.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, è in possesso di DURC regolare, acquisito e depositato agli atti dalla stazione appaltante.

Art. 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente senza riserve od eccezioni il piano sostitutivo di sicurezza predisposto ai sensi dell'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto. E' altresì obbligato a dare attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla stazione appaltante in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell'appaltatore oppure il mancato e tempestivo adempimento e adeguamento alle indicazioni e prescrizioni impartite dal committente, dal responsabile dei lavori o dal preposto incaricato dalla stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

3. La stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. 490/1994, ovvero all’art. 1-septies del D.L. 06/09/1982, convertito in Legge 726/1982, ovvero di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.

Art. 23. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto: in dettaglio l’appaltatore non può cedere o subappaltare i lavori che formano oggetto dell’Accordo Quadro in percentuale superiore al 30% dell’importo complessivo dei lavori (corrispondente alla categoria prevalente).

3. Per la particolare strutturazione del presente Accordo Quadro, che comporta l’esecuzione di numerosi interventi di importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00, si prescrive che nel limite percentuale del 30% devono intendersi ricompresi anche gli importi relativi a noli a caldo e le forniture con posa in opera che sono oggetto di mera comunicazione da parte dell’appaltatore.

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto art. 118 nonché dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

5. La stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, trovando pertanto applicazione la procedura indicata all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a) della Legge 180/2011.

6. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore medesimo.

Art. 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione _____ numero _____ in data __/__/____ rilasciata da _____, per l'importo di euro _____,__= pari al _____% dell'importo del presente contratto (in quanto l'appaltatore risulta conforme ai requisiti previsti all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli cui esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse (ripristini stradali compresi), sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha prestato apposita polizza assicurativa, conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004, per i danni di cui al comma 1 nell'esecuzione dei lavori (CAR) con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro _____,__= e con una estensione di garanzia, conforme allo schema tipo 2.3 sezione B allegato al DM 123/2004, di euro € 500.000,00.= a copertura della respon-

sabilità civile verso terzi (RCT).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e in un esemplare consegnati anche all'appaltatore, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco Prezzi Unitari, con applicazione dei ribassi di gara;
- il Fascicolo della Sicurezza;
- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 21 del presente contratto;
- il bando ed il disciplinare di gara ed i relativi allegati.

2. Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'appaltatore adempirà nell'ordine indicato all'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni

caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare: il D.Lgs. 163/2006 (con specifico riferimento alla parte III), il regolamento approvato con DPR 207/2010 (ove richiamato e applicabile ai settori speciali), il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 (per quanto ancora vigente), il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 152/2006, il DPR 177/2011, la Legge 136/2010, il D.Lgs. 159/2011 nei rispettivi testi vigenti.

2. Si richiamano inoltre i riferimenti normativi e di buona tecnica (UNI, EN, ISO, CE, CEE, ecc.) indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese

di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

4. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata, come ammesso dall’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006.

5. L’IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante.

Art. 29. Dati personali

1. Le parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, ad osservare e a far osservare eventualmente ai propri dipendenti, anche oltre la conclusione dell’appalto, le disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

2. Per la stazione appaltante titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Società SICAM SRL nella persona del Consigliere delegato Sig. _____. Per l’appaltatore titolare del trattamento, nonché responsabile, è il _____.

3. Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello

svolgimento dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento.

Art. 30. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dai relativi allegati, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

****

Fatto in triplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto in Castel Goffredo, _____.

per SICAM SRL

per _____

****

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare tutte le clausole del con-

	tratto ed in particolare le seguenti:	
	Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati	
	Art. 2. Oggetto del contratto	
	Art. 3. Luogo di esecuzione	
	Art. 4. Ammontare del contratto e ribassi	
	Art. 5. Decorrenza e durata dell’accordo quadro	
	Art. 6. Condizioni generali del contratto	
	Art. 7. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere	
	Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
	Art. 9. Sospensioni dei lavori	
	Art. 10. Oneri a carico dell’appaltatore	
	Art. 11. Contabilizzazione dei lavori	
	Art. 12. Invariabilità del corrispettivo e prezzi d’appalto	
	Art. 13. Variazioni alle opere e al corrispettivo	
	Art. 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	Art. 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione, garanzie	
	Art. 16. Penali	
	Art. 17. Risoluzione del contratto e recesso	
	Art. 18. Controversie	
	Art. 19. Fallimento ed insolvenza dell’appaltatore	
	Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	Art. 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	

Art. 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Art. 23. Subappalto

Art. 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Art. 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione

Art. 26. Documenti che fanno parte del contratto

Art. 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Art. 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Art. 29. Dati personali

Art. 30. Rinvio

Castel Goffredo, _____.

per SICAM SRL

per _____

****

****

****

****

****

****

****

****

****